



COMUNE DI LOZZO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

**Regolamento
Comunale
dei Servizi Cimiteriali**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31 dicembre 2018

*modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del
Consiglio Comunale n. 7 del 26 maggio 2020*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 6 Funerale di povertà o per disinteresse dei familiari

CAPO II – LOCALI CIMITERIALI – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

- Articolo 7 Depositi di osservazione, camera mortuaria e locali vari
- Articolo 8 Autorizzazione alla sepoltura
- Articolo 9 Ossario e cinerario comune
- Articolo 10 Caratteristiche delle sepolture per inumazione

CAPO III FERETRI

- Articolo 11 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 12 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 13 Trasporto e percorso
- Articolo 14 Mezzi di trasporto
- Articolo 15 Responsabilità del trasporto funebre
- Articolo 16 Norme generali dei trasporti
- Articolo 17 Riti religiosi o civili
- Articolo 18 Esequie solenni tributate a persone che hanno portato lustro al paese. Onoranze speciali
- Articolo 19 Trasferimento di salme durante il periodo di osservazione
- Articolo 20 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 21 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 22 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 23 Trasporto all'estero o dall'estero
- Articolo 24 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 25 Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 26 Elenco cimiteri
- Articolo 27 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 29 Tipologie di sepolture

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 30 Disposizioni generali
- Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONI E TUMULAZIONE

Articolo 32 Inumazioni

Articolo 33 Cippi

Articolo 34 Tumulazioni

Articolo 35 Lampade votive, decorazioni ed iscrizioni sulle tumulazioni

Articolo 36 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37 Esumazioni ordinarie

Articolo 38 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 39 Esumazioni straordinarie

Articolo 40 Estumulazioni

Articolo 41 Raccolta delle ossa

Articolo 42 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Articolo 43 Oggetti da recuperare

Articolo 44 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 45 Crematorio

Articolo 46 Espressione di volontà

Articolo 47 Registro comunale per la cremazione

Articolo 48 Urne cinerarie

Articolo 49 Dispersione delle ceneri

Articolo 50 Affidamento dell'urna cineraria

Articolo 51 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

Articolo 52 Conservazione delle ceneri

Articolo 53 Procedure

Articolo 54 Concessioni loculi cimiteriali per resti mortali o ossei

Articolo 55 Deposito provvisorio

Articolo 56 Animali di compagnia o d'affezione

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 57 Orario

Articolo 58 Disciplina dell'ingresso

Articolo 59 Divieti speciali

Articolo 60 Rifiuti prodotti nei cimiteri

Articolo 61 Riti funebri

Articolo 62 Fiori e piante ornamentali

Articolo 63 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 64 Sepolture private

Articolo 65 Durata delle concessioni

Articolo 66 Modalità di concessione

Articolo 67 Uso delle sepolture private

Articolo 68 Manutenzione, canone periodico, affrancazione

Articolo 69 Costruzione delle opere – Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 70 Divisione, Subentri

Articolo 71 Rinuncia a concessione di manufatti cimiteriali

Articolo 72 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 73 Revoca

Articolo 74 Decadenza

Articolo 75 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 76 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 77 Funzioni

Articolo 78 Divieti

Articolo 79 Doveri professionali dell'impresa

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 81 Mappa

Articolo 82 Annotazioni in mappa

Articolo 83 Scadenario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 85 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 86 Concessioni pregresse

Articolo 87 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 88 Norme di rinvio

Articolo 89 Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

Articolo 90 Controllo

Articolo 91 Sanzioni

Articolo 92 Norma transitoria

Articolo 93 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione, affidamento e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Articolo 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'articolo 113 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ULSS.
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie e opportune ai fini predetti.

Articolo 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ad eventuale soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile ed, eventualmente, dal Titolo VII del Libro I del Codice Penale.

Articolo 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dai regolamenti.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri come stabilito agli artt. 8 e 9 del DPR 285/1990;
- c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, ai sensi del successivo art. 16;
- d. l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e. l'inumazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune al momento del decesso;
- f. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g. la dispersione delle ceneri in apposita area all'interno del cimitero;
- h. la fornitura del feretro, il trasporto, l'inumazione intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo e l'esumazione ordinaria alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per le salme di persone indigenti residenti nel Comune al momento del decesso prive di familiari tenuti agli alimenti, così come previsto dall'art. 433 del C.C., o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, fatto salvo il recupero;

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi, individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe da stabilirsi da parte della Giunta comunale.

6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere e), f) e g);

7. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i Comuni interessati.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni a privati in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 6

Funerale di povertà o per disinteresse dei familiari

1. Il Comune fornisce il feretro per inumazione nel campo comune del cimitero per i cadaveri di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse o indigenza da parte dei familiari, sempreché non vi siano persone o enti che se ne facciano carico. Esegue altresì, per i cadaveri di tali soggetti, il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale.

2. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte dall'ufficio comunale competente in materia di servizi sociali. Il Comune di attuale residenza, con tale dichiarazione, assume il carico delle spese relative alla fornitura del feretro, al trasporto, al seppellimento in campo comune nel cimitero più vicino o eventuale cremazione.

3. Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro al sesto grado del C.C. o gli stessi se ne disinteressino, pur se diffidati del Comune a provvedere.

4. In caso di disinteresse dei familiari, decorso un congruo periodo di tempo, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune autorizza il funerale d'ufficio e provvede nella forma semplice al trasporto e alla sepoltura del feretro nel campo comune del cimitero più vicino, svolta in modo decoroso, salvo poi il recupero coattivo delle spese sostenute nei confronti dei familiari nella casistica di cui al comma 3.

CAPO II

LOCALI CIMITERIALI – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Articolo 7

Depositi di osservazione, camera mortuaria e locali vari

1. Il Comune definisce i locali da adibire a deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria nell'ambito delle strutture cimiteriali presenti nel territorio comunale.

2. Nei cimiteri dotati di deposito di osservazione, tale locale può fungere anche da camera mortuaria, purché sia decorosa.

3. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

5. L'utilizzo della camera mortuaria è gratuito e non può superare le 48 ore, salvo cremazioni programmate o disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

6. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

7. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, compresi i famigliari.

8. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
9. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ULSS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'ULSS o di altri Comuni.
10. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 8 Autorizzazione alla sepoltura

1. Non è possibile procedere alla chiusura e sepoltura prima che sia compiuto il periodo di osservazione previsto dalla normativa. In caso di morte violenta o sottoposta ad accertamenti in ordine alle cause è necessario attendere il nulla-osta alla sepoltura dell'Autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso e comprende l'autorizzazione al trasporto del defunto.

Art. 9 Ossario e cinerario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non ci siano richieste dai familiari per altra collocazione. Tale manufatto deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.
3. Le ceneri possono essere conservate in cinerario comune, in forma indistinta, presso apposita area individuata all'interno del cimitero, o aperta alla presenza di un incaricato del cimitero e dispersa all'interno dello stesso.
4. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o a esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.
5. Nel caso il cinerario non sia presente nel cimitero, è possibile l'uso dell'ossario in sua vece.

Art. 10 Caratteristiche delle sepolture per inumazione

1. Le fosse per inumazione devono avere le caratteristiche dimensionali stabilite dalla normativa.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri, a norma dell'articolo 72, secondo comma del D.P.R. n. 285 del 90.

CAPO III FERETRI

Articolo 11

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ULSS adotta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 12

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali devono rispettare le norme specificamente dettate in rapporto ai diversi tipi di sepolture o pratiche funebri, oltre che alla distanza del trasporto.
2. Sulla parete esterna superiore di ogni cassa, deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante, in modo indelebile, il cognome ed il nome del defunto, la data di nascita e di decesso, nonché la denominazione della ditta incaricata al trasporto funebre.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio dell'ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale, nel modo previsto dalla normativa.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere rimosso il contenitore interno di zinco, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13

Trasporto e percorso

1. Nel territorio del Comune di Lozzo di Cadore, l'esercizio dell'attività di trasporto funebre è liberalizzato.

2. Il trasporto funebre è servizio d'interesse pubblico e l'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale conforme al modello di cui alla D.G.R.V. 1909/2010 e nel quale siano indicati i nominativi delle persone fisiche che procedono alla chiusura del feretro e procederanno al trasporto, nonché della persona, fisica o giuridica, per conto della quale essi operano.
3. Il Comune disciplina l'orario per i trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.
4. Se il cadavere è presso ospedale, istituto, albergo, o similari, a richiesta dei familiari, può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro è trasferito poco prima dell'ora fissata. Può anche essere autorizzato il trasporto all'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
5. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
6. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
7. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
8. Nei casi particolari di concorso assai numeroso di persone presenti per le esequie, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo, il quale verrà fatto transitare anche in senso contrario alla circolazione imposta su quella strada. A discrezione degli organi di polizia presenti potranno essere anche scelti percorsi alternativi a quelli abitualmente usati.
9. Il trasporto dei resti ossei e delle ceneri, fermo restando quanto previsto dalle normative di settore, non è soggetto alle misure precauzionali del trasporto di cadaveri. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
10. Il trasporto dei resti mortali dal cimitero al crematorio deve essere effettuato direttamente, senza alcuna sosta intermedia, fatte salve esigenze operative per l'attività dell'Ente gestore.
11. I soggetti gestori degli ospedali e delle cliniche, private e pubbliche, provvedono, a loro spese, al trasporto al crematorio comunale delle parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi.

Articolo 14

Mezzi di Trasporto

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati i cui requisiti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), della L.R. 18/2010, sono stabiliti dalla Giunta Regionale.
2. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
3. I mezzi funebri devono essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
4. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, e annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

5. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri devono essere provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Articolo 15

Responsabilità del trasporto funebre

1. Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico. L'addetto a tale servizio è incaricato di Pubblico Servizio.

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro sottoscriverà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al custode del cimitero che provvederà a depositarne copia presso l'Ufficio preposto. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

Articolo 17

Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 18

Esequie solenni tributate a persone che hanno portato lustro al paese. Onoranze speciali

1. Il Comune può autorizzare solenni esequie a persone che abbiano portato lustro al paese nell'esercizio di arti e professioni o per particolari atti e azioni che siano riconosciute meritorie.

2. L'autorizzazione in deroga alle norme generali sui cortei funebri e l'allocatione del feretro in camera ardente al di fuori dell'obitorio sono rilasciate dal Comune in osservanza delle prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS.

3. In casi eccezionali di onoranze speciali civili, militari e religiose, il Comune può autorizzare modalità differenti di svolgimento del trasporto funebre in osservanza delle prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS.

Articolo 19

Trasferimento di salme durante il periodo di osservazione

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima della visita necroscopica e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90.
2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco può autorizzare il trasporto all'interno di appartamenti diversi dello stesso numero civico o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui all'art. 13.

Articolo 20

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ULSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Articolo 21

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso e le spese conseguenti sono a carico dei parenti.

Articolo 22

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 23

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si applica la convenzione del 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n. 1055. In tutti i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 24

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90, cosiddetti "passaporti mortuari" è attribuita al Sindaco, a seguito del D.Lgs. n. 112/98, del D.P.C.M. 26/05/2000, della nota del Ministero della Sanità datata 21.05.2002, prot. n. 400.VIII/9L/1924 e della D.G.R.V. n. 1534 del 14.06.2002.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 48 e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO II

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I

CIMITERI

Articolo 25

Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 113 e 114 del D.lgs n. 267/2000.
4. Apposito piano di utilizzo del cimitero determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dal successivo art. 31.
5. Gli uffici comunali e il servizio cimiteriale devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
7. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 26

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., il Comune provvede al servizio del seppellimento salme presso il locale cimitero comunale.
I cimiteri comunali costituiti nel territorio del Comune di Lozzo di Cadore sono:
 - a) cimitero comunale.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ad altri cimiteri da costituirsi nel territorio comunale.

Articolo 27

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, o appartenenti a categorie individuate dal Comune.
2. Per i cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri da accogliersi nei reparti speciali valgono i criteri generali di accoglienza di cui al presente regolamento, salvo il caso in cui il reparto speciale sia dato in concessione, nel quale caso è da ritenersi sepoltura privata di collettività.

3. L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato al Comune in caso di variazione.
4. Tutte le spese di manutenzione e conservazione per i reparti speciali sono a carico delle comunità cui sono dati in concessione. Nel caso non siano dati in concessione, i reparti sono a tutti gli effetti equiparati ai campi inumatori comuni.
5. Nel caso di reparti speciali d'interesse culturale, la Giunta comunale può individuare forme e canoni di concessione cimiteriale, atte a garantire la valorizzazione e tutela dell'area.
6. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Articolo 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Sono parimenti ricevute per l'inumazione:
 - a) le salme di persone non residenti al momento del decesso, ma residenti nel Comune prima del ricovero in casa di riposo ubicata in altro Comune;
 - b) le salme di persone che per loro richiesta o disposizione intendano essere sepolte presso il Cimitero Comunale, previa autorizzazione del Sindaco.
 - c) le persone oriunde di Lozzo di Cadore.
5. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Articolo 29

Tipologie di sepolture

1. Nel cimitero comunale sono previste le seguenti tipologie di sepolture:
 - a) campo inumatorio comune;
 - b) loculi;
 - c) ossari individuali e familiari;
 - d) cinerari individuali e familiari;
 - e) dispersione delle ceneri;
 - f) inumazione urna cineraria sotto sepoltura a terra;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) reparti speciali;
 - j) tombe di famiglia, sarcofaghi di famiglia;
 - k) campo indecomposti;
 - l) sepoltura bambini non nati, indipendentemente dall'età gestazionale.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. In assenza di piano regolatore cimiteriale, il Sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 31

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio comunale può adottare o, se già ne disponga procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel Comune.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
3. Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistenti e seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) campi per rotazione di salme inconsunte
 - e) manufatti a sistema di tumulazione di salme, ceneri e ossa a posti plurimi
 - f) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
 - g) cellette ossario;
 - h) nicchie cinerarie;
 - i) ossario comune;
 - j) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.
8. In caso di adozione, almeno ogni 10 anni, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 32

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10-20 anni dal giorno del seppellimento, assegnate in campo comune, previo pagamento della somma prevista in tariffa, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionale. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con l'utilizzo di panno bioassorbente, a norma del D.P.R. n. 285/1990 art. 30 c. 2.

3. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
4. E' consentito il sotterramento di urne cinerarie con contenitore di protezione su inumazioni esistenti. L'urna cineraria segue la scadenza concessoria della sepoltura primaria, con le conseguenze relative in caso di esumazione.

Articolo 33 **Cippi**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel caso in cui venga posata una tomba si dovranno rispettare gli allineamenti e le misure massime consentite pari a cm. 170 di lunghezza per cm. 70 di larghezza e cm 120 di altezza salvo la punta di una croce o stelo;
4. Il bordo di contenimento non dovrà essere superiori a cm. 25 di altezza.
5. Nel caso la tomba venga posata senza rispettare l'allineamento il Comune ha facoltà di richiedere il riallineamento entro 15 giorni a pena di rimozione, tutti gli oneri sono carico del richiedente.
6. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro, il cognome e nome, la data di nascita e la data di morte. È data la possibilità di aggiungere brevi frasi che, qualora non risultino consone al contesto, dovranno essere rimosse su richiesta del Servizio cimiteriale.
7. È altresì consentito collocare ornamenti (quali vasi, croci, ritratti, lumi, ceri, statue etc.), purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo, e coltivare fiori e/o piante che dovranno essere mantenuti con cura e avere dimensioni tali da non superare la proiezione dell'area del copritomba e l'altezza massima prevista per la lapide. Non è consentito porre lumi al di fuori degli appositi contenitori portalampada.
8. Per la realizzazione dei manufatti e degli ornamenti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quella già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dal Servizio cimiteriale.
9. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
10. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 34 **Tumulazioni**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali, od ossa o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza: m. 2,20;
- altezza: m. 0,70;
- larghezza: m. 0,75:

A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. In ogni nicchia o loculo può essere contenuto un solo feretro; quando vi sia lo spazio sufficiente è consentita, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, la tumulazione nell'ambito della stessa nicchia o loculo, di una o più cassette contenenti resti e/o di una o più urne cinerarie.

L'operazione di tumulazione delle cassette o delle urne sarà effettuata con oneri a carico dei familiari interessati, secondo le tariffe in vigore al momento della collocazione delle stesse.

5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 35

Lampade votive, decorazioni ed iscrizioni sulle tumulazioni

1. Le iscrizioni, la collocazione di lampade votive e decorazioni (vaso porta fiori, porta foto, scritta, lampada votiva, eventuale decorazione) sono collocati, a cura e spese dei concessionari, nell'area della lapide di loculi compresa all'interno delle borchie o altro sistema di fissaggio, in modo tale da rispettare il decoro generale delle sepolture a tumulazione, da non invadere le lapidi dei loculi adiacenti e tali da non arrecare danno a terzi.

2. Il vaso, il porta fiori e la lampada, nonché l'eventuale decorazione, devono essere saldamente fissati alla lapide e non devono superare la misura di 12 cm di sporgenza.

3. Per consentire un miglior accesso ai loculi individuali e agli ossari/cinerari delle file superiori, è vietato posare ai piedi degli stessi qualsiasi oggetto (vasi di fiori, ceri, dediche, etc.)

Articolo 36

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli

- interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di trimestri sono computate come periodo intero.
5. A garanzia, è, inoltre, richiesta una fidejussione bancaria o polizza assicurativa nella misura stabilita in tariffa.
6. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 3.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune.
8. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
9. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie avvengono:
- a) una volta trascorsi almeno 10 anni dall'originaria inumazione in campo comune;
 - b) a scadenza del periodo di reinumazione;
 - c) prima del compimento del periodo di reinumazione;
3. Il resto mortale esumato può essere cremato. Nel caso di dissenso dei familiari alla cremazione, si procede a reinumazione. Il periodo di reinumazione è fissato dalla normativa di settore. Il corrispettivo concessorio è commisurato al tempo di reinumazione.
4. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i parenti non decidano di destinarle a sepolture private (ossari, loculi, tombe di famiglia).
5. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
6. Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
7. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
8. I familiari, mediante apposita richiesta da presentare al servizio cimiteriale, hanno diritto alla conservazione dei resti in celletta ossario o in altra consona sistemazione prevista dal presente Regolamento. Qualora i familiari non presentino alcuna richiesta in tal senso, i resti rinvenuti saranno depositati nell'ossario comune.

9. Le operazioni di esumazione – traslazione ed ogni altra prestazione resa per la sistemazione dei resti mortali sono di regola a carico dei familiari in base alle tariffe comunali vigenti.

Articolo 38

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio incaricato di autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente, detto Responsabile, curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei campi in scadenza e delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, e per la ricorrenza dei defunti, ne affiggerà copia all'ingresso del cimitero
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e all'albo comunale, con congruo anticipo (tre mesi circa).
4. Apposita comunicazione viene, inoltre, trasmessa ai familiari del defunto qualora rintracciabili.
5. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare i familiari del defunto i resti verranno depositati nell'ossario comune.
6. E' compito dei familiari provvedere allo sgombero delle parti lapidee e degli accessori posti sulle tombe. Diversamente il materiale confluirà in discarica.

Articolo 39

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato.
6. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 40

Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie, cioè quelle eseguite prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
 - a richiesta scritta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.
6. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa eliminazione della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
7. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie, come sopra definite, sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 41 **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata compresa la concessione di cellette ossario o , quando possibile, sono avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune, o nelle cellette cinerarie in concessione o in altra consona sistemazione prevista dal presente Regolamento.

Articolo 42 **Esumazioni ed estumulazioni a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento, salvo il caso in cui avvengano una volta trascorso il periodo di ordinaria concessione; in tale circostanza l'onere è a carico del Comune. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste, da corrisponderci anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal Comune.

Articolo 43

Oggetti da recuperare

1. Qualora gli aventi diritto fossero a conoscenza dell'esistenza di oggetti preziosi o ricordi personali custoditi nel feretro, possono darne avviso al Responsabile incaricato al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 44

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle e nelle sepolture comuni e private, quando non si verifichi la richiesta da parte degli eredi, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe di famiglia possono essere nuovamente concesse esclusivamente tramite bando.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 45 **Crematorio**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. Gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono a totale carico degli interessati.

Articolo 46 **Espressione di volontà**

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Articolo 47 **Registro comunale per la cremazione**

1. È istituito il registro comunale per la cremazione che sarà tenuto dall'Ufficio Stato Civile, su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna – in copia autenticata – all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto.
4. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
5. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma sul registro di cui all'art. 48 della legge 18/2010 vale solo nella Regione del Veneto.
6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
7. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
 - g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

Articolo 48

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta o cinerario, o in sepoltura ad inumazione o tumulazione o con l'affidamento ai familiari.
4. L'inumazione è effettuata in apposita area cimiteriale, se prevista, destinata a tale scopo.
5. E' consentito il sotterramento di urne cinerarie con contenitori di protezione su inumazioni non superiori a 20 anni. L'urna cineraria segue la scadenza concessoria della sepoltura primaria, con le conseguenze relative in caso di esumazione.
6. La tumulazione è eseguita all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere.
7. A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltreché in ossario o cinerario già in concessione, oppure in loculo già occupato da salma o resti ossei.
8. Se vi sia consegna al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o, in difetto, tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il sesto grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione avverrà con nuova autorizzazione.
9. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
10. Qualora, per espressa volontà del defunto o quando la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 49

Dispersione delle ceneri

1. Competente per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri, nelle apposite aree cimiteriali o in natura, di persone decedute nel territorio comunale o all'estero, come anche nel caso di persone che abbiano espresso la volontà di dispersione delle loro ceneri nel territorio del Comune, o per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri e relativa custodia, è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lozzo di Cadore.
2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero, in natura o in aree private.
3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con consenso scritto dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definito nell'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione.

5. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita:
 - a) dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risulta iscritto;
 - c) dal tutore di minore o interdetto
 - d) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune.
6. La dispersione deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
7. Le parti del territorio di questo Comune ove la dispersione è consentita, comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano, sono:
 1. In aree naturali, sopra le malghe eccetto la zona pascolo, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, e deve avvenire smuovendo il terreno e versandovi le ceneri.
Tali zone sono individuate nelle planimetrie allegate (allegati A e B).
 2. Nei corsi d'acqua, nei tratti non ricadenti all'interno del centro abitato, nei tratti liberi da insediamenti abitativi e liberi da natanti, mediante immersione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché in materiale rapidamente biodegradabile o direttamente con versamento nell'acqua.
 3. nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale se o quando predisposta.
8. Con successivo atto, anche giuntale, potranno essere individuate ulteriori aree idonee alla dispersione nel rispetto dei criteri fissati con il presente articolo.
9. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
10. È vietata la dispersione in aria (al vento).
11. La dispersione è inoltre vietata:
 - in edifici chiusi o altri luoghi chiusi;
 - all'interno di parchi o giardini pubblici;
 - in aree di terreno coltivato.
12. Sono consentite:
 1. la dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 2. la dispersione eseguita dal personale addetto al servizio cimiteriale per la mancanza dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.
13. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate/inumate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e dal presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.
14. Può essere disposto che la dispersione avvenga in presenza di un funzionario d'ufficio, il quale provvederà alla vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali.
15. La dispersione è sottoposta al pagamento di tariffa fissata con deliberazione giuntale.

Affidamento dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e, a richiesta, consegnata agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato.
2. Cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata, entro 15 giorni, all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.

3. È prevista l'istituzione di un apposito registro, anche elettronico, per l'annotazione dell'affidamento ai parenti delle ceneri del defunto, nel quale saranno indicate le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna cineraria nonché il luogo di conservazione delle stesse.
4. Copia dell'autorizzazione dell'affidamento dell'urna verrà trasmessa al Responsabile del cimitero, per la consegna delle urne cinerarie già custodite presso i cimiteri comunali.
5. Qualora l'affidamento delle ceneri venga autorizzato contestualmente alla cremazione, la consegna dell'urna cineraria ai familiari viene effettuata direttamente nel luogo in cui è avvenuta la cremazione o nel cimitero comunale.
6. Il verbale di avvenuta consegna deve essere redatto in triplice copia, una delle quali deve essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile.
7. L'Amministrazione Comunale, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere l'eventuale determinazione della tariffa per il rilascio dell'autorizzazione e le verifiche di controllo.
9. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri possono conferirle al cinerario comune, provvedere alla loro tumulazione o richiederne la dispersione.
10. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione della sepoltura privata.

Articolo 51

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 5 Titolo I Capo I.
3. A questo fine, il responsabile del servizio incaricato provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 52

Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere conservate:
 - a) in forma indistinta previo conferimento nel cinerario del cimitero comunale;
 - b) in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere:
 - b1) **tumulata** all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere.

A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltreché in ossario familiare o nicchia già in concessione.

b2) **inumata** in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo.

L'urna può anche essere inumata negli appositi cinerari a terra e nelle fosse a terra di inumazione ordinaria, purché inferiori ai 20 anni dalla data dell'inumazione;

b3) **consegnata** al soggetto affidatario come di seguito disciplinato;

- consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;

- consegnata per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale di Lozzo di Cadore. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da verbale predisposto, redatto in triplice copia, una sarà conservata presso l'ufficio di Polizia Mortuaria, una presso il cimitero e una consegnata al richiedente.

In ogni caso di affidamento l'ufficio di Stato Civile annota nell'apposito Registro delle Cremazioni, le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli art. 48, 49 L.R. n. 18/2010.

Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito Registro. In questo caso l'urna sarà conferita nel cimitero comunale a cura del soggetto rinunciatario.

Art. 53 Procedure

1. La procedura in caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri di cui al presente Regolamento è la seguente:

- presentazione di un'istanza del coniuge o parente ai sensi dell'art.74 c.c. del defunto o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo, contenente:
- i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
- la dichiarazione di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale (in caso l'urna sia custodita nel comune di Lozzo di Cadore);
- il luogo di conservazione;
- la sottoscrizione dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
- rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

2. L'attività di controllo, di regolare conservazione dell'urna, verrà espletata dall'ufficio di Polizia Locale.

3. qualora il luogo di dispersione non sia indicato dal defunto, dev'essere presentata una dichiarazione d'intento, espressa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato

secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi del sopracitato art. 49 comma 2 del Regolamento;

4. qualora si tratti di suolo privato, presentazione dell'autorizzazione scritta e sottoscritta dal proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

5. In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentito dal presente Regolamento, le ceneri sono disperse nel Cinerario comune, oppure deposte secondo una delle modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 54

Concessioni loculi cimiteriali per resti mortali o ossei

1. A richiesta del concessionario o avente titolo è possibile l'estumulazione del cadavere da loculo individuale, la raccolta delle ossa nel caso di scheletrizzazione, o nei casi ammessi la cremazione, e la ricollocazione della cassetta ossa od urna cineraria nel loculo di provenienza, salvo disponibilità dello spazio adeguato, insieme al cadavere di altro familiare: in tal caso si ha estinzione della concessione originaria e stipula di nuova concessione.

2. I loculi cimiteriali possono essere concessi per la tumulazione di cadaveri in immediatezza di decesso o deceduti da non oltre venti anni se traslati da altro tumulo o da meno di dieci anni se traslati da sepoltura a terra, nonché su prenotazione.

Art. 55

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione.

2. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

Art. 56

Animali di compagnia o d'affezione

1. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento presso i crematori autorizzati a tal scopo o mediante seppellimento, deve avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento CE 2002/1774 e dalle "linee guida" regionali di applicazione, approvate con D.G.R. n. 2997/2004.

2. Il seppellimento degli animali da compagnia o d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa autorizzazione del medico veterinario del Servizio Veterinario dell'azienda ULSS che attesti l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infettiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

3. E' consentita la dispersione delle ceneri di animali di compagnia o d'affezione in natura ad eccezione degli equini, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela degli animali.

3. La dispersione delle ceneri degli animali di compagnia o affezione è consentita in natura nelle aree previste dal presente Regolamento comunale.

4. La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è espressa dal proprietario dell'animale, il quale attesta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di esserne

l'unico detentore. Qualora vi sia più di un proprietario, tutti gli interessati devono sottoscrivere la domanda per espresso assenso. Alla domanda va allegata la certificazione del medico veterinario che esclude qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Nel caso di domanda avente ad oggetto la dispersione delle ceneri di cani, i proprietari devono presentare anche il documento di iscrizione all'anagrafe canina regionale.

5. L'autorizzazione è concessa anche qualora il proprietario abbia espresso questa sua disposizione nella dichiarazione di volontà alla cremazione, manifestata secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 30 Marzo 2001, n.130.

6. La dispersione non può avvenire in maniera congiunta con quelle del proprietario dell'animale, ma può essere effettuata nello stesso luogo e nella stessa data in cui avviene quella del proprietario, secondo la volontà del defunto.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 57 Orario

1. Il cimitero di Lozzo di Cadore è sempre aperto al pubblico.
2. L'entrata dei visitatori è libera.

Articolo 58 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare soltanto a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 59 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa.
2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 60

Rifiuti prodotti nei cimiteri

1. Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.
2. I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

Articolo 61

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

Articolo 62

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
3. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 63

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, previo avviso al parente interessato.
2. Nessun oggetto, fiori compresi, dovrà trovarsi al di fuori delle tombe. Identico discorso per tutte le altre superfici.
3. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne

impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 44 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 64 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, in base al piano di riutilizzo cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, ecc.).

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. Le concessioni di cui al comma 3, regolate da schema di contratto-tipo, sono stipulate, in nome e per conto del Comune, dal Responsabile - cui sono pure affidate le relative istruttorie -, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del medesimo Responsabile.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale rinnovo del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 65 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.

2. La durata è fissata:

- a) in 30 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e per le nicchie cinerarie;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito, per una sola volta, il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.
5. Nel caso di scadenza della concessione antecedente il periodo minimo di sepoltura, il concessionario provvederà al prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione o 10 per le inumazioni. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito nella tariffa in vigore all'atto del rinnovo, in modo proporzionale, fino al raggiungimento del periodo minimo.

Articolo 66

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 64, comma 2, lett. a), può concedersi:
 - a) per i loculi, solo in presenza della salma, delle ceneri o delle ossa;
 - b) per gli ossarietti, solo in presenza dei resti o delle ceneri;
 - c) per i cinerari, solo in presenza di ceneri o ossa.Fatto salvo il caso in cui si tratti di manufatti cimiteriali di nuova costruzione direttamente realizzati dal Comune per i quali la concessione è data in ogni tempo, senza alcuna condizione, sino al loro esaurimento e, comunque, dedotta una quota da tenere in disponibilità dell'Ente da definirsi da parte della Giunta Comunale e da usarsi nei casi di concessione in presenza della salma ovvero dei resti ovvero delle ceneri di cui innanzi detto.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione ovvero la data di presentazione della domanda di prenotazione, nel caso di manufatti cimiteriali di nuova costruzione direttamente realizzati dal Comune. In tutti gli altri casi l'assegnazione avviene con libera scelta del richiedente in base alle sepolture disponibili a seguito della ordinaria scadenza delle precedenti concessioni.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura individuale, per famiglie, nei tipi di cui all'art. 64, comma 2, lett. b), verrà rilasciata agli aventi diritto che ne abbiano fatta esplicita domanda e che siano risultati assegnatari in graduatoria a seguito di regolare "bando" di assegnazione .
5. Le concessioni di cui al quarto comma non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. Le concessioni previste dal presente articolo non possono essere rilasciate a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per poter ottenere la concessione di manufatti di cui all'art. 64, comma 2, lett. a) è necessario il possesso da parte del defunto di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - Residenza nel Comune;
 - Essere stato residente nel Comune prima del ricovero in casa di Riposo ubicata in altro Comune;
 - Essere oriundi di Lozzo di Cadore;
 - Su documentata richiesta dei parenti, in mancanza dei requisiti di cui sopra, il comune si riserva la facoltà di poter porre in essere concessioni cimiteriali per persone che in vita abbiano avuto legami affettivi con il territorio del Comune di Lozzo di Cadore da valutare di volta in volta dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.

Articolo 67

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso della sepoltura individuale è riservato esclusivamente al concessionario o alla persona dallo stesso indicata.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie o collettività è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro. In caso di estinzione della famiglia, l'ultimo concessionario potrà trasmettere per via testamentaria il diritto d'uso del sepolcro a terzi estranei.
3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del DPR n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai contitolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta, da presentare al Responsabile che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla osta.
6. I casi di convivenza anagrafica con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma 5.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione a firma del fondatore del sepolcro - o dei successivi aventi titolo - da presentarsi al Responsabile dei Servizi cimiteriali.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo abbia trasmesso diritti d'uso per via testamentaria, ai sensi del precedente comma 1.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né - al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento - trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 68

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da presentare soluzioni particolari, il Comune, previo pronunciamento in tal senso della Giunta Comunale, può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari, in tale caso, saranno tenuti a corrispondere l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita in tariffa.
3. Sono escluse dalla eventuale manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone di cui al precedente comma 2, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 69

Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 64, comma 2 lettera b), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro due anni dalla data di decorrenza della concessione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare da parte del Responsabile può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 70

Divisione, Subentri

1. Più contitolari di una concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i legittimi successori e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 64, sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione del rappresentante della concessione, il servizio cimiteriale provvede automaticamente individuandolo nel parente più prossimo del defunto per il quale è stata richiesta la concessione, secondo l'ordine stabilito dall'art. 74 e seguenti del codice civile. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1105 e seguenti del Codice Civile. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 71

Rinuncia a concessione di manufatti cimiteriali

1. Il Comune, al di fuori dei casi di decadenza, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso dei manufatti cimiteriali di cui all'art. 64, comma 2, lett. a) e lett. b), costruiti dal Comune stesso, a condizione che essi siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti ovvero quando i manufatti non siano stati occupati da salme, ceneri o resti ovvero quando, essendo stati occupati, la salma, le ceneri od i resti siano trasferiti in altra sede.
2. In caso di rinuncia la sepoltura rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale e non spetterà, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, alcun rimborso a seguito di rinuncia.

Articolo 72

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 73

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 30 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di ulteriore sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 74

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando le sepolture individuali non siano state occupate dalle ceneri o resti per le quali erano state richieste, entro 60 giorni dalla cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 69, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 68;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previo ordine al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità l'ordine viene pubblicato all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti.
 - 5.

Articolo 75

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché, il medesimo Responsabile, sentito l'Ufficio tecnico, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 76

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 77

Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Articolo 78

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - e) di presentare al pubblico, in qualsiasi forma, offerte di prestazioni inerenti i servizi funebri, ovvero apporre cartelli pubblicizzanti l'impresa, sia all'interno che all'esterno degli edifici comunali, degli impianti cimiteriali, degli ospedali, delle cliniche private/pubbliche o loro pertinenze

Art. 79

Doveri professionali dell'impresa

1. E' obbligo dell'impresa che svolge attività funebre:
 - a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto nonché dei relativi prezzi da essa praticati;
 - b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di atti o notizie confidenziali;
 - c) provvedere, a propria cura e spese, a un'adeguata pubblicità nei locali di vendita dei prezzi dei prodotti e delle prestazioni principali e accessorie all'esercizio dell'attività nonché dei tipi di cofani funebri a disposizione.
2. Il Comune, tramite convenzione con le imprese, può identificare tipologie di servizi funebri a costi definiti, che potranno essere portati dal Comune a conoscenza dei cittadini interessati tramite il sito istituzionale.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco e la Giunta potranno disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente la Giunta Comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 81

Mappa

1. A cura dell'Ufficio di Stato civile è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, sarà tenuto appena possibile con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 82

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 83

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio incaricato con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 85

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., spetta al Responsabile del Servizio incaricato, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di Stato Civile, per i comuni privi di figure dirigenziali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del Servizio incaricato, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni privi di figure dirigenziali, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Articolo 86

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 84 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il periodo indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 87

Sepulture private a tumulazione pregresse

Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tale caso, la relativa deliberazione determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Responsabile di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato che non avessero più interesse al mantenimento di tale diritto, dovranno informare la rinuncia con nota scritta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 88

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, nel presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 89

Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

1. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni comunitarie vigenti nelle materie da esso regolate.

Art. 90

Controllo

1. Il Comune esercita il controllo sull'attività funebre, di trasporto funebre e sul rispetto della normativa vigente in materia nell'ambito del territorio comunale, tramite il corpo di Polizia locale e l'Azienda ULSS.

2. All'appaltatore del cimitero compete la rimozione di tutti quegli oggetti e materiali che vengono rinvenuti al di fuori delle sepolture, come esemplificato nel precedente articolo 63.

Art. 91

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 92

Norma transitoria

1. Con atto dirigenziale potranno essere dettate norme tecniche gestionali per l'utilizzo degli spazi cimiteriali.

Art. 93

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta approvato, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Lozzo di Cadore.
